

XII LEGISLATURA  
CONSIGLIO REGIONALE

**Deliberazione n. 65 del 29 ottobre 2019, approvata a maggioranza dal Consiglio regionale.**

**(Consiglieri assegnati alla Regione: 49; presenti e votanti 44; favorevoli 25; contrari 19)**

**Oggetto:** Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa popolare", di articoli del testo unico per l'elezione della Camera (DPR 361/1957), del testo unico per l'elezione del Senato (d.lgs. 533/1993), della legge 51/2019 "Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari", di disposizioni di delega contenute nell'articolo 3 della legge 165/2017 "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali" di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n. 62 e n. 63 del 25 settembre 2019: conformazione del quesito referendario all'Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Ufficio centrale per il referendum del 16 ottobre 2019.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 62 del 25 settembre 2019, approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale (Consiglieri assegnati alla Regione: 49; presenti e votanti 44; favorevoli 27; contrari 17), con la quale si dispone di promuovere referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa popolare", di articoli del testo unico per l'elezione della Camera (DPR 361/1957), del testo unico per l'elezione del Senato (d.lgs. 533/1993), della legge 51/2019 "Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari", di disposizioni di delega contenute nell'articolo 3 della legge 165/2017 "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali" avente ad oggetto: "Abrogazione delle disposizioni sull'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale in collegi plurinominali nell'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica";

Vista la propria deliberazione n. 63 del 25 settembre 2019 con cui i consiglieri Mauro Bordin e Diego Bernardis sono stati designati rispettivamente delegato effettivo e supplente del Consiglio regionale relativamente alla richiesta di referendum di cui sopra;

Vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione del 16 ottobre 2019, notificata ai delegati del Consiglio regionale in data 18 ottobre 2019 e acquisita agli atti del Consiglio regionale in data 24 ottobre 2019;

Visto il dispositivo della predetta ordinanza a termine del quale:

- a) si invitano i promotori *“ad integrare la formulazione del quesito con integrale trascrizione dei testi delle disposizioni di cui si chiede l’abrogazione”*;
- b) si propone *“al fine di identificare l’oggetto del referendum, la seguente denominazione: «abolizione del metodo proporzionale nell’attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»”*.

Visto il termine dell’8 novembre 2019 assegnato ai promotori per far pervenire *“l’integrazione del quesito referendario con idonea trascrizione dei testi delle disposizioni di cui si chiede l’abrogazione ed eventuali osservazioni scritte in merito alla denominazione della richiesta di referendum”* di cui all’ordinanza predetta;

delibera

- a) di integrare la formulazione del quesito con integrale trascrizione dei testi, evidenziati in corsivo, delle disposizioni di cui si chiede l’abrogazione secondo quanto richiesto dalla Corte Suprema di Cassazione-Ufficio centrale per il Referendum, con ordinanza del 16 ottobre 2019 e quindi secondo il seguente quesito:

<<Volete voi che siano abrogati:

- a) il Testo Unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente a:
  - articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole *“un numero di”*, nonché alle parole *“tre ottavi del totale dei”*, alle parole *“con arrotondamento all’unità inferiore,”* alle parole *“la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all’unità pari superiore.”* e all’ultimo periodo: *“Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale”*; comma 3: *“3. Per l’assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione e’ ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall’aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.”*; comma 4, ultimo periodo: *“Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste.”*;
  - articolo 3, comma 2: *“2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu’ recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, e’ determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.”*;
  - articolo 4, comma 2, limitatamente alle parole *“*, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale”; articolo 14, primo comma, limitatamente alle parole *“nei collegi plurinominali e”* nonché alle parole *“nei singoli collegi plurinominali e”*;
  - articolo 17, primo comma, limitatamente alle parole *“delle liste di candidati nei collegi plurinominali e”*;
  - articolo 18-bis, comma 1, limitatamente alle parole *“nel collegio plurinominale, con*

l'indicazione dei candidati della lista", nonché alle parole "compresi nel collegio plurinominale,", alla parola "plurinominale" ovunque ricorra, nonché alla parola "plurinominali"; comma 1-bis, limitatamente alla parola "plurinominale"; comma 2-bis, secondo periodo: "Ciascuna lista e' tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilita'."; comma 3: "3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, e' composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non puo' essere inferiore alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non puo' essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non puo' essere inferiore a due ne' superiore a quattro. A pena di inammissibilita', nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere."; comma 3.1, secondo periodo: "Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima."; comma 3-bis: "3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista e' allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile.";

- articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole "plurinominali o"; commi 2: "2. Nessun candidato puo' essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in piu' di cinque collegi plurinominali, a pena di nullita'." e 4: "4. Il candidato in un collegio uninominale puo' essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque."; comma 5, limitatamente alle parole "plurinominale o";
- articolo 20, primo comma, limitatamente alle parole "Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e";
- articolo 21, secondo comma, limitatamente alle parole "delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate,";
- articolo 22, primo comma, n. 3), limitatamente alle parole "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma"; n. 6-bis, limitatamente alle parole "dei candidati di ciascuna lista e" nonché alle parole "che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente" e alle successive lettere a) e b): "a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;"; "b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis."; n. 6-ter: "6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente: a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis."; secondo comma, limitatamente alle parole "e delle modificazioni da questo apportate alla lista.";
- articolo 24, primo comma, n. 2), limitatamente alla parola "plurinominali", alle parole "di lista,", alle parole "delle liste della coalizione," nonché alle parole "ai nominativi dei candidati,

- nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e"; n. 5), limitatamente alla parola "plurinominale";
- articolo 30, primo comma, n. 4, limitatamente alle parole "le liste dei candidati del collegio plurinominale e";
  - articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole "con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico"; comma 2, secondo periodo: "A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione."; comma 3, limitatamente alle parole "nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale"; comma 4, limitatamente alle parole "nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale."; comma 5: "5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, e' riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed e' espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se e' tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto e' espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di piu' liste collegate, il voto e' ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio".";
  - articolo 48, primo comma, secondo periodo, limitatamente alla parola "plurinominale."; terzo periodo, limitatamente alla parola "plurinominale,";
  - articolo 53, primo comma, limitatamente alla parola "plurinominale";
  - articolo 58, secondo comma, primo periodo, limitatamente alle parole "e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale."; secondo periodo, limitatamente alle parole "a favore della lista e"; terzo comma, primo periodo, limitatamente alle parole "a favore della lista e" nonché secondo periodo: "Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.";
  - articolo 59-bis, comma 1, limitatamente alle parole "e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale," nonché alle parole "a favore della lista e"; comma 2, limitatamente alle parole "e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima" nonché alle parole "a favore della lista e";
  - articolo 68, comma 3, quarto periodo, limitatamente alle parole "dei voti di ciascuna lista e"; comma 3-bis, limitatamente alle parole "i voti di lista e";
  - articolo 69, secondo periodo: "Quando un unico segno sia tracciato su piu' rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.";
  - articolo 71, primo comma, n. 2), limitatamente alle parole "dei voti di lista e"; secondo comma, limitatamente alle parole "per le singole liste e";
  - articolo 77, primo comma, lettere c) d), e) f) g), h), i) ed l): "c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis,"; "d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre

elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;”, “e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;”, “f) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;”, “g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;”, “h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parita' di cifre individuali percentuali, prevale il piu' giovane di eta'. In caso di collegamento dei candidati con piu' liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui e' stato dichiarato il collegamento;”, “i) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;”, “l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche' il totale dei voti validi della circoscrizione.”;

- articolo 83;
  - articolo 83-bis;
  - articolo 84;
  - articolo 85;
  - articolo 86, commi 1: “1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale e' attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione.” e 2: “2. Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i propri candidati si procede con le modalita' di cui all'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5.”;
  - articolo 106, primo comma, limitatamente alle parole “o più di una lista di candidati”;
  - tabelle A-BIS e A-TER;
- b) il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti:
- articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole “un numero di”, alle parole “pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione.” nonché alle parole “e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol,” e alla parola “restanti”; commi 2-bis: “2-bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale e' ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.”; 2-ter: “2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, e' determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.” e 4: “4. La regione Trentino-Alto Adige e' costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari piu' alto nel limite dei seggi assegnati alla regione. La restante quota di seggi spettanti alla regione e' attribuita con metodo del recupero proporzionale.”;

- articolo 2, limitatamente alle parole “e in collegi plurinominali.”;
- articolo 9, comma 2, limitatamente alle parole “di candidati per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali” e alle parole “compresi nel collegio plurinominale.”; comma 4: “4. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all’atto della presentazione, e’ composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non puo’ essere inferiore alla meta’, con arrotondamento all’unita’ superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non puo’ essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. In ogni caso il numero dei candidati non puo’ essere inferiore a due ne’ superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui e’ assegnato un solo seggio, la lista e’ composta da un solo candidato. A pena di inammissibilita’, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.”; comma 4-bis, secondo periodo: “Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello regionale, nessuno dei due generi puo’ essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all’unita’ piu’ prossima.”;
- articolo 10, comma 5, limitatamente alle parole “delle liste di candidati”; comma 6, limitatamente alle parole “di liste o”;
- articolo 11, comma 1, lettera a), limitatamente alla parola “plurinominali” nonché alle parole “di lista”, alle parole “delle liste della coalizione”, alle parole “di ciascuna lista” e alle parole “ai nominativi dei candidati, nell’ordine numerico di presentazione, e”; lettera c), n. 1), limitatamente alle parole “delle liste”; comma 3, secondo periodo: “Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.”;
- articolo 14, comma 1, primo periodo, limitatamente alla parola “plurinominale”, e secondo periodo: “Il voto e’ valido a favore della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale.”; comma 2, primo periodo, limitatamente alle parole “a favore della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale”, e secondo periodo: “Nel caso di piu’ liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.”;
- articolo 16, comma 1, lettere c), d), e), f) g), h), i) ed l): “c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra e’ data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu’ liste in coalizione di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l’ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi’ ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l’ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu’ liste in coalizione, l’ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa abbia presentato proprie candidature ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.”; “d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e’ data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista.”; “e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e’ data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento.”; “f) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra e’ data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa.”; “g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra

*e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;”,  
“h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parita' di cifre individuali percentuali, prevale il piu' giovane di eta'. In caso di collegamento dei candidati con piu' liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui e' stato dichiarato il collegamento;”, “i) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;”,  
“l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonche' il totale dei voti validi della regione.”;*

- articolo 16-bis;
- articolo 17;
- articolo 17-bis;
- articolo 19, comma 2: “2. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.”;
- tabelle A e B;

c) la legge 27 maggio 2019, n. 51, limitatamente alle seguenti parti:

- articolo 3, rubrica, limitatamente alle parole “e plurinominali”; comma 1, limitatamente alle parole: “Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione,” e alle parole “e plurinominali”; comma 2, alinea, limitatamente alle parole “dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1,”; comma 2, lettera a), n. 2), limitatamente alla parola “b),”; comma 2, lettera b), n. 2), limitatamente alla parola “b),”;

d) la legge 3 novembre 2017, n. 165, limitatamente alle seguenti parti:

- articolo 3, rubrica, limitatamente alle parole “e dei collegi plurinominali”; comma 1, alinea, limitatamente alle parole “e dei collegi plurinominali”; comma 1, lettera a), limitatamente alle parole “fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste,” alla parola “restanti”, alla parola “231” nonché alle parole “Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica;” alla parola “altre”; comma 1, lettera b): “b) con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali e' assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio; al Molise e' assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Ciascun collegio uninominale della circoscrizione e' compreso

*in un collegio plurinomiale. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata e' costituito un unico collegio plurinomiale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;"; comma 1, lettera c), limitatamente alle parole "e di ciascun collegio plurinomiale", alla parola "rispettivamente," e alle parole "e dei collegi plurinominali"; comma 1, lettera d), limitatamente alle parole "e nella formazione dei collegi plurinominali", nonché alle parole "e i collegi plurinominali," nonché all'ultimo periodo: "Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali e' pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali e' effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993"; comma 2, alinea, limitatamente alle parole "e i collegi plurinominali"; comma 2, lettera a), limitatamente alle parole "fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol,", alla parola "restanti", alla parola "109" nonché al secondo periodo: "Il territorio della regione Molise e' costituito in un unico collegio uninomiale." e, al terzo periodo, alla parola "altre"; lettera b): "b) con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna delle restanti regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinomiale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero dei collegi plurinominali nei quali e' assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio. Ciascun collegio uninomiale della regione e' compreso in un collegio plurinomiale;"; lettera c), limitatamente alle parole "e di ciascun collegio plurinomiale", alla parola "rispettivamente," nonché alle parole "e dei collegi plurinominali"; lettera d), limitatamente alle parole "e nella formazione dei collegi plurinominali" e alle parole "e i collegi plurinominali,"; comma 6, secondo e terzo periodo, limitatamente alle parole "e dei collegi plurinominali"?>>";*

- b) di accogliere e approvare, al fine di identificare l'oggetto del referendum, la denominazione «Abolizione del metodo proporzionale nell'attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica» proposta dall'Ufficio centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra indicata;

dà mandato

ai propri delegati, effettivo: BORDIN Mauro, e supplente: BERNARDIS Diego, come generalizzati nella propria delibera n. 63 del 25 settembre 2019, di far pervenire entro l'8 novembre 2019 la presente deliberazione integrativa del quesito, mediante deposito alla cancelleria dell'Ufficio centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione.

IL PRESIDENTE  
Piero Mauro Zanin

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Simone Polesello

IL SEGRETARIO GENERALE  
Franco Zubin